

Finanziaria 2008 e ISEE.

I cambiamenti introdotti dalla Finanziaria 2008 in materia di ISEE -Claudio Goatelli



Quella che leggerai è una raccolta di post pubblicati sul mio blog (<http://www.goatelli.com>) in materia di ISEE e Finanziaria 2008: il fine ultimo è quello di avere in un unico documento fonti e riflessioni sull'argomento, facilitandone la lettura. Il documento è aggiornato in base alle informazioni disponibili al 22 gennaio 2008 e non ha alcun valore legale.



Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5 Italia
Immagine di copertina: [Fotocopertina](#)

Tutto inizia con questo post:

giovedì 25 ottobre 2007

ISEE e controlli.

[Questa](#) è davvero una notizia: la procedura di calcolo dell'[ISEE](#) verrà integrata all'interno del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate. [Qui l'ansa](#) ripresa da [Repubblica](#).

[i link purtroppo sono stati rimossi dal sito dell'Ansa e da quello di Repubblica]

Per poi proseguire con questo:

lunedì 29 ottobre 2007

Evoluzione del sistema informativo dell'ISEE.

La notizia [dell'integrazione ISEE - Agenzia Entrate](#) viene ripresa anche da Il Sole24ore, [qui](#). Oltre che ai controlli, però, sarebbe necessario pensare anche ad una evoluzione della fruibilità legata alla banca dati [dell'ISEE](#): qualche idea? Leggi [cosa ne pensiamo noi!](#)

Questo il testo integrale dell'articolo apparso su Il Sole 24ore a cui faccio riferimento:

Il riccometro tocca il record

di Nicola Barone e Eugenio Bruno, 29 ottobre 2007

Un'Italia a testa in giù. È quella che emerge dall'utilizzo del "riccometro". Come confermano le ultime cifre in possesso dell'Inps, anche nel 2006 il numero di dichiarazioni sostitutive uniche (Dsu) per l'accesso ai servizi sociali continua a crescere. Specie al Mezzogiorno. Proprio mentre il Governo sta per affidare all'Agenzia delle entrate, già con la Finanziaria 2008, il controllo sulle informazioni utilizzate da Stato, Regioni e Comuni per l'erogazione delle prestazioni assistenziali. Con l'obiettivo dichiarato di scovare, attraverso la verifica incrociata delle banche dati, tutti quei "finti" poveri che, bluffando sulla propria condizione economica, godono indebitamente di tariffe e beni agevolati.

La fotografia del Paese

Prosegue, e anzi si rafforza, il trend già in atto nell'ultimo quinquennio. Dal 2002 a oggi il numero di Dsu inviate ha sempre chiuso in positivo. E ciò l'anno scorso è avvenuto in maniera ancora più marcata. La crescita rispetto ai 12 mesi precedenti è stata infatti dell'8,1% (+ 365.800 domande) contro lo 0,07% del 2005. Senza che per questo sia mutata la ripartizione geografica delle richieste.

Il "cuore pulsante" dell'Isee batte sempre al Sud, anche se in maniera leggermente più compassata del solito. Tra il 2005 e il 2006, nelle regioni meridionali (isole comprese) il totale delle dichiarazioni è salito da 2.609.900 a 2.755.725 (+ 5,6%). Lasciando, di fatto, pressoché immutato il peso percentuale del Mezzogiorno sul totale delle Dsu sottoscritte: 61,4 rispetto al 63,2 preesistente. A distanza, largamente staccati, si confermano il Centro (13,6%) e il Nord (25%) del Paese. Un primato che non si spiega solo con i più elevati livelli di bisogno tradizionalmente presenti al Sud.

Come evidenziato anche dall'ultimo rapporto Isee del ministero della Solidarietà sociale, la motivazione spesso si annida nel tipo di prestazioni erogate dalle singole realtà territoriali. Lo dimostra il caso Sicilia, la regione più "sensibile" alle Dsu con i suoi 1.058.719 di richiedenti (23,5% del totale). Sull'Isola l'indicatore della situazione economica equivalente, oltre che per accedere – come nel resto d'Italia – agli sconti sulle rette degli asili nido o sul prezzo dei libri di testo, va inoltrato anche per ottenere l'esenzione dal ticket sanitario.

A completare il podio tutto meridionale anche stavolta ci sono Campania (683.634) e Puglia (450.907). Alla prima spetta anche il record per la quota più ampia di "nullatenenti". O presunti tali. Quasi un campano su quattro presenta un Isee – che, si ricorda, rappresenta il rapporto tra la somma dei redditi familiari, combinata con la consistenza patrimoniale (il 20% del valore di beni mobili e immobili, sia pure con alcune franchigie) e con i componenti del nucleo – pari a zero.

L'esigenza di cambiare

Dinanzi a un ricorso sempre più frequente al "ricometro", il Governo ha sentito l'esigenza di correre ai ripari. Un emendamento al disegno di legge finanziaria, attualmente all'esame della Commissione Bilancio del Senato, prevede che le dichiarazioni raccolte da Comuni, Caf o Inps debbano essere trasmesse, in via telematica, alle Entrate. Oppure che sia lo stesso beneficiario a inviarle on line all'amministrazione fiscale.

Dal canto suo l'Agenzia non si limiterà soltanto a calcolare l'indicatore, come oggi fa l'Inps: a sua disposizione avrà un pacchetto di controlli automatici per individuare omissioni o difformità nei dati dichiarati dal contribuente rispetto agli elementi già in mano al Fisco. Questo comporterà uno sgravio degli adempimenti per il cittadino, senza alcun aggravio per le casse dello Stato: chi aspira a fruire delle prestazioni "agevolate" non sarà più obbligato a inoltrare quelle informazioni già note all'Agenzia, come il proprio reddito (i valori da includere nella Dsu verranno stabiliti con un decreto successivo, da adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione).

Per ora, almeno finché la proposta correttiva dell'Esecutivo non concluderà il suo iter naturale di approvazione, le Entrate restano in attesa. Ma se le modifiche dovessero andare effettivamente in porto – è opinione dei piani alti di via Cristoforo Colombo –, gli uffici cui toccherà concretamente il compito di passare al setaccio le dichiarazioni non saranno colti di sorpresa. Ormai il motore delle banche dati «gira a pieno regime», commentano dall'Agenzia. Citando come prova a favore il lavoro svolto sinora nel contrasto all'evasione fiscale.

Dopo aver letto l'articolo della Finanziaria che interessava il passaggio di competenze dall'INPS all'Agenzia delle Entrate, ho scritto questo:

mercoledì 28 novembre 2007

ISEE: cosa cambia con la nuova finanziaria.

In questi giorni ho avuto modo di leggere l'estratto della finanziaria 2008 che attribuisce le funzioni di gestione della banca dati ISEE che furono dell'INPS all'Agenzia delle Entrate (avevo accennato qualcosa [qui](#) e [qui](#)).

Vi segnalo i passaggi più significativi:

- 1 - l'aggiunta dell'Agenzia delle Entrate, oltre a Comuni, CAF e sportelli INPS, come ente abilitato alla raccolta delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU)
- 2 - la possibilità per il cittadino di compilare direttamente, in via telematica, la DSU
- 3 - il calcolo dell'ISEE. L'Agenzia delle Entrate, infatti, determina l'indicatore in relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata e (udite udite!) agli elementi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria
- 4 - la verifica del patrimonio mobiliare tramite apposite richieste di informazioni tra Agenzia delle Entrate e operatori gestori (banche, poste... etc) del patrimonio stesso

Personalmente la trovo una svolta che darà maggior credibilità al sistema, sollevando i comuni da un compito gravoso e difficoltoso come quello dei controlli e ribaltando la logica stessa del controllo (che a questo punto diventa preventivo e con cognizione di causa!).

E una volta approvata, questo:

mercoledì 2 gennaio 2008

Finanziaria 2008 e ISEE.

La Finanziaria 2008 è stata approvata: vuol dire che tutto quello che vi [avevo anticipato](#) a novembre diventa legge! Assume quindi sempre più importanza per gli enti erogatori gestire direttamente l'[ISEE](#) (compilazione, rilascio dell'attestazione, trasmissione) perchè, come si legge nel testo della finanziaria...

“...gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5 sono comunicati dall’Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, **ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni** ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all’INPS ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1...”

...un bell'aiuto sul versante dei controlli, no?

Questo, infine, l'articolo del disegno di legge che interessa il passaggio di competenze dall'INPS all'Agenzia delle Entrate:

Art. 13.

(Attribuzione di funzioni alla Agenzia delle entrate e dichiarazione sostitutiva unica)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

344.

a) all'articolo 1, comma 3-bis, le parole:

«dall'I.N.P.S.» sono sostituite dalle seguenti:

«dall'Agenzia delle entrate»;

a) all'articolo 1, comma 3-bis, le parole:

«calcolato dall'I.N.P.S.» sono sostituite dalle seguenti: «risultante al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica

equivalente gestito dall'I.N.P.S.»;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: b) identica;

«Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica).

– 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio. Tali soggetti trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le relative informazioni.

3. È comunque consentita la presentazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.

4. L'Agenzia delle entrate determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione:

a) agli elementi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria;

b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.

5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua altresì l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del predetto Sistema informativo.

6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5 sono comunicati dall'Agenzia

delle entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all'INPS ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1.

7. Sulla base della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l'INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall'Agenzia delle entrate nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.

10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le componenti autocertificate della dichiarazione, di cui al comma 4, lettera b), e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché stabilite specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.

13. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»;

c) all'articolo 4-bis: c) identico:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del presente comma.»;

«1. L'Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente, gestito ai sensi del presente articolo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che, per l'alimentazione del Sistema, può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.»;

- 2) al comma 2, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8»;
- 2) identico;
- d) all'articolo 6: d) identica.
- 1) al comma 2, le parole: «comma 3» e «comma 6» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «comma 2» e «comma 12»;
- 2) al comma 3, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8 e 9» e dopo le parole: «gli enti erogatori» sono inserite le seguenti: «, l'Agenzia delle entrate»;
- 3) al comma 4, primo e quarto periodo, le parole: «Istituto nazionale della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate»;
- 4) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «dall'Istituto nazionale della previdenza sociale» sono inserite le seguenti: «, dall'Agenzia delle entrate».



Claudio Goatelli, blogger, formatore e autore di "[Come sopravvivere all'ISEE. Con logica](#)". Faccio orgogliosamente parte di [Clesius](#) e mi occupo da più di otto anni dell'evoluzione normativa e dell'applicazione sul campo [dell'ISEE](#): coordino, infatti, specifici gruppi di lavoro all'interno di Comuni, Province e Regioni su tutto il territorio nazionale con l'obiettivo di redigere regolamenti equi e rispettosi dei vincoli di bilancio.

Come posso aiutarti!

Vuoi applicare l'ISEE ad uno dei tuoi regolamenti? Io so farlo.

Hai già applicato l'ISEE e vuoi una valutazione generale su quanto hai scritto e su quelle che sono le conseguenze per i tuoi utenti? Io so farlo.

Hai già applicato l'ISEE, ma vuoi capire come fare maggior equità andando oltre i sistemi di valutazione basati su soglie e fasce? Io so farlo.

Vuoi conoscere a priori quali sono le ricadute sugli utenti di un servizio derivanti dalle modifiche regolamentari? Io so farlo.

Vuoi sapere come utilizzare tutte le discrezionalità previste dalla normativa ISEE nell'ambito dell'applicazione a politiche come, ad esempio, il rimborso delle rette case di riposo o il minimo vitale? Io so farlo.

Vuoi sapere come non concedere il contributo ai furbi giocando d'anticipo? Io so farlo.

Come puoi contattarmi!

Tramite mail [goatelli@clesius.it], skype [goatelli] o telefono 0461 383990. Rimani aggiornato sottoscrivendo i feed di www.goatelli.com.
